

## COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: SIRENA

Seduta del 18/12/2023

## FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

-mediante PEC del 10 giugno 2022, avrebbe comunicato la volontà di chiudere il conto corrente di cui era titolare presso la banca resistente;

-tale chiusura si sarebbe perfezionata soltanto il 6 ottobre 2022, e quindi oltre dodici giorni lavorativi dopo la suddetta comunicazione;

-a causa di tale ritardo, avrebbe richiesto alla banca resistente un indennizzo di € 187,00, comprensivo di € 40,00 e degli interessi preveduti dall'art. 126 *septiesdecies*, 2° comma, t.u.b.;

-nonostante l'ulteriore richiesta del 28 novembre 2022, non avrebbe ricevuto risposta alcuna dalla banca resistente.

Ciò posto, il ricorrente ha domandato che la banca resistente sia condannata al pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge, nonché al risarcimento del danno pari a € 50,00.



La banca resistente ha affermato che:

- il servizio “telepass family”, associato al conto corrente intestato al ricorrente, sarebbe stato revocato soltanto il 23 settembre 2022;
- inoltre, dopo la richiesta di chiusura di tale conto corrente, e fino al 13 settembre 2022, sarebbero state contabilizzate alcune spese;
- ciò avrebbe comportato una dilatazione del termine massimo per il completamento di tale operazione;
- in ogni caso l’art. 126 *septiesdecies*, 2° comma, t.u.b. sarebbe applicabile soltanto alla portabilità del conto corrente bancario, e non invece alla sua chiusura con contestuale trasferimento del saldo attivo su un conto corrente che il cliente abbia aperto presso un’altra banca.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che la domanda del ricorrente sia respinta, perché infondata in fatto e in diritto.

\*\*\*

Il Collegio remittente ha ritenuto che:

- l’oggetto del giudizio sarebbe costituito dall’interpretazione dell’art. 126 *septiesdecies*, 2° comma, t.u.b. e segnatamente dalla sua applicabilità al trasferimento di un conto corrente bancario;
- tale questione avrebbe dato luogo a orientamenti interpretativi non uniformi tra i Collegi territoriali;
- ove anche si concludesse nel senso dell’applicabilità di tale disposizione di legge al trasferimento di un conto corrente bancario, questa conclusione sarebbe pur sempre dubbia quando si tratti non già della portabilità di tale conto, ma della sua chiusura con contestuale trasferimento del saldo attivo su un conto corrente che il cliente abbia aperto presso un’altra banca.

Ciò posto, il Collegio remittente ha sottoposto il ricorso alla decisione di questo Collegio.

## DIRITTO

Ai fini del presente giudizio, occorre preliminarmente stabilire se l’art. 126 *setiesdecies*, 2° comma, t.u.b. sia applicabile al (ritardo nel trasferimento di un) conto corrente bancario.

A tale proposito, si deve rilevare che, mediante la decisione n. 26297 del 13 dicembre 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro è giunto alla conclusione negativa, enunciando il seguente principio di diritto: «*Le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l’applicabilità al primo della penale di diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all’art. 126 septiesdecies t.u.b.*».

A tale orientamento interpretativo si sono uniformati i Collegi di Bari (da ultimo, v. decisione n. 19055 del 29 ottobre 2020), di Bologna (da ultimo, v. decisioni n. 1898 del 24 febbraio 2023 e n. 1915 del 24 febbraio 2023), di Milano (da ultimo, v. decisioni n. 4014 del 28 aprile 2023 e n. 3149 del 30 marzo 2023), di Napoli (da



ultimo, v. decisione n. 1701 del 21 febbraio 2023), di Roma (da ultimo, v. decisioni n. 5286 del 26 maggio 2023 e n. 13478 del 20 ottobre 2022).

Più di recente, tuttavia, il Collegio di Torino si è discostato dal suddetto orientamento interpretativo e ha affermato quanto segue: *«Il deposito bancario in conto corrente, preordinato, tra l'altro, a registrare e consentire operazioni dispositive, non è che una delle possibili "forme" di conto di pagamento e ne condivide natura e funzioni: un'interpretazione logica e razionale del precetto, dunque, non può che condurre all'uniformità del regime sanzionatorio applicabile, nell'ottica di una salvaguardia effettiva degli utenti in sede di c.d. "portabilità" dei rapporti e del conseguente incremento del livello di concorrenzialità del mercato dei servizi bancari (cfr., tra le molte fonti, il considerando 9 della Dir. 2014/92/UE e la nota della Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria – Servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio, intitolata "Trasferimento dei servizi di pagamento", del 22.06.2017)»* (decisione n. 2808 del 22 marzo 2023).

Nel merito, si deve anzitutto rilevare che la disciplina giuridica di cui si tratta è stata introdotta dal legislatore italiano per dare attuazione alla direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (c.d. PAD, *Payment Accounts Directive*).

Al fine di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni così introdotte nel nuovo capo II *ter* del testo unico bancario, il legislatore italiano ha dettato le definizioni contenute nell'art. 126 *decies*, 3° comma, t.u.b., le quali non ricomprendono tuttavia quella di "conto di pagamento". A tale proposito, si deve quindi fare riferimento all'art. 126 *decies*, 4° comma, t.u.b., secondo cui *«fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE»*.

Ai sensi degli artt. 126 *decies* ss. t.u.b., vale quindi la definizione di "conto di pagamento" che è dettata dall'art. 2 (*Definizioni*), n. 3, della suddetta direttiva, secondo il quale si tratta di *«un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l'esecuzione delle operazioni pagamento»*. Peraltro, nella sentenza del 4 ottobre 2018 (ECLI:EU:C:2018:809), causa C-191, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha precisato che *«la definizione prevista all'articolo 2, punto 3, della direttiva sui conti di pagamento è quasi identica a quella che compare nell'articolo 4, punto 14, della direttiva sui servizi di pagamento. Infatti, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, l'unica differenza, attinente al fatto che il termine "consumatore" utilizzato nella prima di tali definizioni è sostituito dall'espressione "utente di servizi di pagamento" nella seconda di esse, traduce non una differenza sostanziale nella definizione di tale nozione, ma, piuttosto, una differenza nell'oggetto delle due direttive di cui trattasi»* (n. 27).

A sua volta, una "operazione di pagamento" è definita art. 2 (*Definizioni*), n. 5, della direttiva 2014/92/UE come *«l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario»*.

Dal combinato disposto delle suddette definizioni si può quindi giungere alla conclusione secondo cui, ai sensi degli artt. 126 *decies* ss. t.u.b., per "conto di



pagamento” deve intendersi un conto detenuto in nome di uno o più consumatori, usato per depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario.

Questo Collegio ritiene che il conto corrente bancario rientri in tale definizione di “conto di pagamento”, conformemente alla decisione del Collegio di Torino che è stata sopra riportata.

Nel senso di tale interpretazione della direttiva di cui si tratta depone il suo considerando n. 12, nella parte in cui esso afferma quanto segue: *«Tutte le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare i conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado di effettuare le seguenti operazioni: deposito di fondi e prelievo di contante, ed esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi, compresa l'esecuzione di bonifici. Di conseguenza, dovrebbero essere esclusi i conti con funzioni più limitate. Ad esempio, in linea di principio dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i conti quali i conti di risparmio, i conti di appoggio ad una carta di credito, che generalmente vengono alimentati al solo scopo di rimborsare un debito della carta di credito, i mutui a conto corrente o i conti di moneta elettronica. Tuttavia, se tali conti venissero utilizzati per operazioni di pagamento ordinarie e comprendessero tutte le funzioni sopra elencate, essi rientrerebbero nell'ambito di applicazione della presente direttiva»* (sottolineatura aggiunta).

Emerge così una concezione funzionalistica del “conto di pagamento”, la quale è suscettibile di essere certamente svolta dal conto corrente bancario. A quest'ultimo devono ritenersi pertanto applicabili le disposizioni degli artt. 126 *decies* ss. t.u.b., e in particolare quella dell'art. 126 *septiesdecies*, 2° comma, t.u.b., di cui si tratta nel presente giudizio.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 126 *decies*, 3° comma, lett. b), t.u.b. per “servizio di trasferimento” deve intendersi *«il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine»* (sottolineatura aggiunta).

Ai fini del presente giudizio, si deve quindi ritenere che il trasferimento, su richiesta del consumatore, del saldo positivo da un conto corrente bancario a un conto corrente di destinazione, con la chiusura di quello di origine, costituisca un “servizio di trasferimento”, il quale è assoggettato alla disciplina dettata dalle disposizioni del capo II *ter* del testo unico bancario.

\*\*\*

Ciò posto, è pacifico tra le parti che, al fine di richiedere il suddetto servizio di trasferimento, il ricorrente abbia inviato una PEC direttamente al prestatore di servizi di pagamento trasferente, trasmessa il 10 giugno 2022.

A tale proposito, si deve tuttavia rilevare che, secondo quanto statuisce l'art. 126 *quindecies*, 2° comma, t.u.b., *«il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il*



*consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento».*

Inoltre, e per quanto qui più specificamente rileva, l'art. 126 *quinquies*, 3° comma, t.u.b. statuisce quanto segue: *«Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE».*

Poiché dunque è pacifico tra le parti che il servizio di trasferimento di cui si tratta nel presente giudizio non sia stato avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e che invece il ricorrente ne abbia fatto direttamente richiesta al prestatore di servizi di pagamento trasferente, deve ritenersi che non sia stata seguita la procedura stabilita dall'art. 10 della direttiva qui considerata.

A ciò consegue che l'intermediario resistente non può essere considerato "inadempiente" ai sensi dell'art. 126 *septiesdecies*, 2° comma, t.u.b. e non è pertanto tenuto a corrispondere la somma di denaro che è ivi prevista a titolo di penale. Trattandosi di una questione preliminare ai fini del presente giudizio, possono considerarsi così assorbite le restanti questioni di fatto e di diritto che sono state allegate dalle parti.

\*\*\*

Resta peraltro fermo che *«l'inapplicabilità degli artt. 125 quinquiesdecies e 126 septiesdecies t.u.b. non impedisce [...] – secondo l'orientamento dei Collegi territoriali [...] – di riconoscere un risarcimento in via equitativa del danno causato dal ritardo nell'estinzione del conto»* (Collegio di Napoli, decisione n. 1701 del 21 febbraio 2023; Collegio di Roma, decisione n. 23556 del 23 dicembre 2020; Collegio di Milano, decisione n. 13741 del 30 maggio 2019).

Nel caso che costituisce oggetto del presente giudizio, il ricorrente ha bensì chiesto un "risarcimento simbolico" di € 50,00, ma tale domanda non può essere accolta, in quanto non è stata data la prova di alcun danno che costituisca la conseguenza immediata e diretta del lamentato ritardo della banca resistente.

Com'è stato ripetutamente affermato dal giudice di legittimità, infatti, *«l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeat del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre»* (Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20889).

Peraltro, la banca resistente ha dato la prova che sussistevano obblighi pendenti del ricorrente che non consentivano una più rapida chiusura del conto corrente a lui intestato.

\*\*\*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al fine di dare sinteticamente una risposta al quesito posto dall'ordinanza di rimessione, questo Collegio enuncia inoltre i seguenti principi di diritto:

- Il conto corrente bancario costituisce un "conto di pagamento" ai sensi degli artt. 126 *decies* ss. t.u.b.;
- La richiesta di trasferimento di un conto corrente bancario, con la chiusura di quest'ultimo, costituisce un "servizio di trasferimento" ai sensi dell'art. 126 *decies*, 3° comma, lett. b), t.u.b.;
- Nel caso in cui tale servizio di trasferimento sia eseguito oltre il termine di dodici giorni lavorativi che è disposto dall'art. 126 *quinqüesdecies*, 3° comma, t.u.b., il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro a titolo di penale *ex lege*, ai sensi dell'art. 126 *septiesdecies*, 2° comma, t.u.b.;
- Secondo quanto stabilisce l'art. 126 *quinqüesdecies*, 3° comma, t.u.b., il suddetto termine di dodici giorni lavorativi decorre dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI